



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 ottobre 2014
(OR. en)

14009/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0286 (NLE)**

**CLIMA 90
ENV 814
ENER 424
TRANS 465
ENT 218
IA 7**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 617 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 617 final.

All.: COM(2014) 617 final

Bruxelles, 6.10.2014
COM(2014) 617 final

2014/0286 (NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della
direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della
benzina e del combustibile diesel**

{SWD(2014) 295 final}

{SWD(2014) 296 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il pacchetto sul clima e l'energia adottato dal Consiglio e dal Parlamento il 22 aprile 2009 mirava ad ottenere una riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e conteneva una revisione della direttiva 98/70/CE¹ relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

La direttiva rivista prescrive ai fornitori² di ridurre del 6% entro la fine del periodo di applicazione (2020) l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'altra energia (elettrica) fornita per essere utilizzata da veicoli stradali nonché del combustibile per uso in macchine mobili non stradali. Si tratta di un obiettivo che dovrebbe inoltre facilitare il raggiungimento da parte degli Stati membri degli obiettivi dei settori non compresi nel sistema ETS. Questo nuovo elemento è stabilito all'articolo 7 *bis* della direttiva che, in pratica, introduce nella legislazione unionale una norma relativa al basso contenuto di carbonio del carburante. Inoltre, a partire dal 2011, la direttiva obbliga i fornitori a comunicare alle autorità designate dagli Stati membri informazioni che riguardano, tra l'altro, l'intensità dei gas a effetto serra del combustibile da loro fornito.

La riduzione del 6% dovrebbe essere raggiunta mediante l'uso di biocarburanti ed elettricità e riducendo la combustione in torcia e il rilascio di gas nella fase di estrazione delle materie prime per i combustibili fossili.

L'articolo 7 *bis*, paragrafo 5, impone alla Commissione di introdurre tutte le misure necessarie per l'attuazione dell'articolo 7 *bis*, adottabili secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Di conseguenza, è conferito alla Commissione il potere di adottare misure di attuazione relative al meccanismo inteso a monitorare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. In particolare, è stato chiesto alla Commissione di prendere in considerazione proposte che riguardano:

- un metodo per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica (alcuni elementi relativi al calcolo delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti sono già inclusi nell'allegato IV della direttiva);
- un metodo per il calcolo dell'intensità di riferimento dei gas a effetto serra dei combustibili fossili da utilizzare come riferimento per determinare la conformità con l'obiettivo;
- il calcolo e la verifica dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia elettrica utilizzata per i veicoli elettrici;
- le norme necessarie per dare attuazione alle disposizioni secondo le quali due o più fornitori di uno o più Stati membri possono comunicare congiuntamente l'intensità dei loro gas a effetto serra;

¹ Direttiva 2009/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).

² Fornitore: il soggetto responsabile del passaggio del combustibile o dell'elettricità attraverso il punto di riscossione delle accise (ad esempio, la raffineria di petrolio).

- qualsiasi altra misura necessaria all'applicazione dell'articolo 7 bis.

Il presente progetto di direttiva affronta tutti e cinque gli elementi sopra descritti.

L'articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE definisce gli obblighi di comunicazione del fornitore. Ad essi si aggiungono le definizioni armonizzate riguardanti i dati da trasmettere e gli obblighi di comunicazione alla Commissione da parte dello Stato membro in merito alle prestazioni in materia di gas a effetto serra dei combustibili utilizzati nell'Unione. In particolare, gli obblighi di comunicazione consentiranno l'aggiornamento del combustibile fossile di riferimento di cui alla direttiva 98/70/CE, allegato IV, parte C, punto 19 e alla direttiva 2009/28/CE, allegato V, parte C, punto 19, e agevoleranno gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE, articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2.

2. CONSULTAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Nel luglio 2009 è stata avviata una consultazione pubblica³ incentrata sulle questioni da affrontare nella proposta di direttiva. Nel gennaio 2010 si è tenuta una riunione con i portatori di interesse che ha coinvolto le industrie dei biocarburanti e dei combustibili fossili, gli Stati membri e le ONG. Nel marzo 2010 i servizi della Commissione hanno discusso un documento di riflessione con gli Stati membri, al fine di elaborare il progetto di direttiva. Inoltre, per formulare la presente proposta, la Commissione ha fatto riferimento:

- al lavoro svolto dal JEC, incluso lo studio “*Well to Wheels*”⁴;
- allo studio sui bitumi naturali⁵ del dott. Adam Brandt,
- allo studio sugli scisti bituminosi⁶, sempre del dott. Brandt,
- allo studio ICCT sugli altri oli greggi⁷.

Il lavoro del dott. Brandt è stato sottoposto a un processo di valutazione esterna *inter pares* le cui risultanze sono state discusse con i portatori di interesse in occasione di una riunione pubblica tenutasi il 27 maggio 2011⁸. Anche il lavoro dell'ICCT è stato sottoposto a un processo di valutazione *inter pares* le cui risultanze sono state discusse con i portatori di interesse in occasione di una riunione pubblica il 20 febbraio 2014⁹.

³ <https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp> sia per le domande che per le risposte

⁴ Il consorzio JEC comprende JRC, EUCAR e Concawe. La Commissione partecipa dunque a questi lavori insieme alle industrie automobilistica e petrolifera europee. http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

⁵ <https://circabc.europa.eu/w/browse/9e51b066-9394-4821-a1e2-ff611ab22a2d>

⁶ <https://circabc.europa.eu/w/browse/9ab55170-dc88-4dcb-b2d6-e7e7ba59d8c3>

⁷ [International Council on Clean Transportation \(ICCT\)](https://circabc.europa.eu/w/browse/49f63fd8-7e27-4cf7-8790-3410ee8d308e)

⁸ <https://circabc.europa.eu/w/browse/49f63fd8-7e27-4cf7-8790-3410ee8d308e>

⁹ <https://circabc.europa.eu/w/browse/9e51b066-9394-4821-a1e2-ff611ab22a2d>

⁹ <https://circabc.europa.eu/w/browse/75e69e4c-ded2-418c-a6e6-ee3fa3a93c6c>

Nel 2013, in seguito a discussioni che non hanno avuto alcun esito con il comitato per la qualità dei combustibili sul progetto di direttiva¹⁰ per armonizzare il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di combustibili di origine non biologica e dall'elettricità nei veicoli per il trasporto su strada, la Commissione ha preparato una valutazione d'impatto al fine di esaminare tutte le opzioni di attuazione proposte. L'approccio su cui si fonda la valutazione è stato presentato nel corso di due seminari tenutesi il 20 dicembre 2012 e il 15 aprile 2013¹¹, ai quali hanno partecipato i portatori di interesse.

Parallelamente, la Commissione ha cercato di verificare se l'industria sentisse la necessità di una normativa rivolta ai quei fornitori in grado di raggiungere congiuntamente i loro obiettivi di riduzione. Nonostante le reiterate richieste, l'industria non ha fornito alcuna risposta. La Commissione ha pertanto concluso che non vi sia attualmente la necessità di istituire norme specifiche che vadano al di là di definizioni armonizzate e di un meccanismo di comunicazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Gli elementi principali del progetto di direttiva sul metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica sono i seguenti:

- l'uso di un valore medio standard che rappresenti l'intensità unitaria delle emissioni di gas a effetto serra per tipo di combustibile;
- una relazione annuale armonizzata inviata, rispettivamente, dai fornitori agli Stati membri e dagli Stati membri alla Commissione: le relazioni sono necessarie per il monitoraggio della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione e per l'aggiornamento dei metodi di calcolo al progresso tecnico e scientifico.

Genesi del metodo di calcolo scelto e obblighi in materia di comunicazione

Il lavoro su cui si basa la valutazione dell'impatto si è soffermato sull'analisi della precisione dei metodi presi in considerazione per calcolare le emissioni dei gas a effetto serra nonché i relativi costi di conformità e oneri amministrativi che i fornitori e gli Stati membri dovranno sostenere per adempiere alle disposizioni dell'articolo 7 *bis* della direttiva 98/70/CE.

Segnalazioni inesatte comprometterebbero il conseguimento dell'obiettivo inerente all'intensità dei gas a effetto serra stabilito dalla direttiva sulla qualità dei combustibili e influirebbero indebitamente sulla condivisione degli sforzi tra i fornitori di combustibili. La precisione dipende dal metodo di calcolo scelto e dalla precisione dei dati sottostanti. I metodi che si basano su una maggior differenziazione delle materie prime, forniscono risultati più precisi. La precisione dei dati comunicati è anche strettamente legata alle informazioni sulle emissioni rilasciate dai processi di estrazione e trasformazione delle materie prime («emissioni a monte»). I dati¹² alla base dei valori indicati nel progetto di misura discussa con il comitato per la qualità dei carburanti si basano su comunicazioni volontarie

¹⁰

<http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.dossierdetail&i4E3IvzVEe6K7czhtRYFvHa14f3TEUr8zQzZMBeU3winlDvf1TNPofuY6ToXhDSw>

¹¹

<https://circabc.europa.eu/w/browse/6893ba02-aaed-40a7-bf0d-f5affc85a619>

¹²

http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

dell'associazione dei produttori di idrocarburi, rappresentano meno della metà del petrolio greggio raffinato nell'Unione e non forniscono informazioni sui prodotti importati. Gli studi più recenti sulle materie prime utilizzate per produrre tra il 60%¹³ e il 90%⁷ dei combustibili fossili consumati nell'Unione suggeriscono che le emissioni medie di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili superano di circa il 5% i dati presentati al comitato per la qualità dei combustibili nella proposta del 2011. Ciò è attribuibile in larga misura a un aumento significativo ed estremamente variabile delle emissioni di carbonio da combustibili fossili a monte. Esistono notevoli differenze per quanto riguarda l'intensità di gas a effetto serra a monte per le materie prime convenzionali; inoltre, la produzione da fonti non convenzionali di petrolio è spesso connotata da una maggiore intensità di gas a effetto serra. Di conseguenza, l'armonizzazione nella comunicazione dei dati consentirà di migliorare l'esattezza delle emissioni comunicate.

La precisione del metodo di calcolo è fortemente correlata alla frazione di materie prime ad alta intensità utilizzate nella produzione di combustibile. È pertanto necessario armonizzare la comunicazione relativa all'origine¹⁴ e al luogo di acquisto¹⁵ del combustibile. Tuttavia, tale comunicazione deve essere in linea con l'attuale legislazione dell'Unione concernente la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio nell'UE¹⁶.

Secondo l'analisi su cui si basa la presente proposta, il costo supplementare totale per litro di combustibile per tutti i metodi di calcolo in esame varia da 0,03 a 0,04 centesimi di EUR. L'incremento maggiore è stato osservato quando i fornitori erano tenuti a comunicare i valori dei gas a effetto serra sulla base delle emissioni specifiche del fornitore o delle emissioni medie dell'Unione per ciascuna materia prima utilizzata, invece che comunicare la media dell'Unione per tipo di combustibile per tutte le materie prime. Ciò suggerisce che l'opzione ottimale non dovrebbe imporre ai fornitori di comunicare i valori dei gas a effetto serra per ogni materia prima. Di conseguenza, la metodologia proposta richiede ai fornitori di comunicare l'intensità media delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per ciascun combustibile.

L'articolo 7 *bis*, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE stabilisce che gruppi di fornitori possano scegliere di ottemperare congiuntamente all'obbligo di riduzione del 6%, mentre l'articolo 7 *bis*, paragrafo 5, lettera c), della stessa direttiva consente l'istituzione di «ogni norma necessaria» per mettere in pratica tale scelta. Di conseguenza, al fine di facilitare l'uso di un comune schema di comunicazione per i fornitori provenienti da più Stati membri che decidano di comunicare le informazioni congiuntamente, è necessario armonizzare le definizioni di: identificazione del fornitore, volume di combustibile o energia, tipo di

¹³ http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/EU_FQD_Study_Final_Report.pdf

¹⁴ Origine: la denominazione commerciale della materia prima. Le informazioni sul petrolio greggio, ad eccezione della denominazione commerciale, sono attualmente comunicate a norma del regolamento (CEE) n. 2964/95 del Consiglio e trasmesse trimestralmente alla Commissione secondo stretti criteri di riservatezza. Viene richiesta la comunicazione di una non specificata "designazione". La denominazione commerciale è invece una descrizione più precisa e più ampiamente riconosciuta, più facilmente ricollegabile alle emissioni di gas a effetto serra. Di conseguenza, la misura di esecuzione riporterà un elenco delle denominazioni commerciali dei petroli greggi usati più comunemente.

¹⁵ Luogo di acquisto: paese e nome dell'impianto di trasformazione. Gli Stati membri ottengono già queste informazioni attraverso la normativa inerente ai dazi doganali. In particolare, l'articolo 37 del regolamento (CE) n. 450/2008 autorizza la richiesta di tutte le necessarie informazioni riguardanti il paese di origine di un prodotto. L'origine è definita come il luogo in cui il prodotto ha subito l'ultima trasformazione sostanziale. Definizioni specifiche per le trasformazioni relative ai combustibili sono indicate negli allegati 14 e 15 del regolamento n. 2454/93 della Commissione.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio, GU L 310 del 22.12.1995, pag. 5.

combustibile o energia, luogo di acquisto e origine del combustibile o dell'energia immessa sul mercato. Inoltre, per verificare che venga evitato un doppio conteggio nelle comunicazioni congiunte transfrontaliere, è opportuno armonizzare le comunicazioni da parte degli Stati membri alla Commissione in modo che le necessarie informazioni relative a ciascun fornitore che faccia parte di un gruppo di due o più fornitori provenienti da uno o più Stati membri possano essere messe a disposizione delle autorità di tutti gli Stati membri interessati.

È opportuno che gli Stati membri consentano ai fornitori di comunicare le informazioni utilizzando dati raccolti ai sensi di altre normative dell'Unione o nazionali in modo da ridurre l'onere amministrativo, a condizione che la comunicazione avvenga in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV. Le altre normative unionali comprendono, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa¹⁷, il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario¹⁸, il regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia¹⁹, la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE²⁰ e successivi atti di esecuzione della medesima, la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, nonché il regolamento n. 2964/95 del Consiglio che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio.

Impatto finanziario

Nella valutazione d'impatto è stata inoltre presa in considerazione la competitività dell'industria dell'Unione. Non si prevede alcun impatto significativo sulle imprese (comprese le raffinerie). Ciò è dovuto al fatto che i previsti aumenti del prezzo alla pompa dei combustibili sono trascurabili e che, secondo la valutazione d'impatto, la quasi totalità di tali costi sarà scaricata.

¹⁷ GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24.

¹⁸ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

¹⁹ GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

²⁰ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

²¹ GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio²², in particolare l'articolo 7 *bis*, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e di altre energie di origine non biologica da stabilire a norma dell'articolo 7 *bis*, paragrafo 5, della direttiva 98/70/CE dovrebbe produrre comunicazioni sufficientemente precise da permettere alla Commissione di valutare criticamente le prestazioni dei fornitori di combustibili in merito all'adempimento dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della stessa direttiva. Il metodo di calcolo dovrebbe garantire misurazioni precise, pur tenendo debito conto della complessità degli obblighi amministrativi connessi. Al tempo stesso, il metodo dovrebbe incentivare i fornitori a ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili da loro forniti. Anche l'impatto della metodologia sulle raffinerie dell'Unione merita di essere considerato attentamente. Di conseguenza, il metodo di calcolo dovrebbe basarsi sulle intensità medie delle emissioni di gas a effetto serra che rappresentano un valore medio del settore tipico di una particolare fonte di combustibile ("valori medi standard"). Ciò presenta il vantaggio di ridurre l'onere amministrativo a carico dei fornitori e degli Stati membri. In questa fase la metodologia proposta non dovrebbe richiedere la differenziazione dell'intensità delle emissioni di gas serra dei combustibili in base all'origine della materia prima, in quanto ciò pregiudicherebbe gli investimenti attualmente in corso presso alcune raffinerie dell'Unione.
- (2) Gli obblighi di comunicazione che competono ai fornitori che sono piccole e medie imprese (PMI) quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/61 dovrebbero, per quanto possibile, essere ridotti al minimo nel contesto dell'articolo 7 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE. Analogamente, gli importatori di benzina e combustibile diesel raffinati al di fuori dell'UE non

²² GUL 350 del 28.12.1998, pag. 58.

dovrebbero essere obbligati a fornire informazioni dettagliate circa le fonti di petrolio greggio utilizzato per ottenere i combustibili, in quanto si tratta di informazioni che possono non essere disponibili o difficili da ottenere.

- (3) Per incentivare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, il calcolo eseguito dai fornitori sulle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita dovrebbe comprendere i risparmi dichiarati per le riduzioni delle emissioni a monte, incluse quelle derivanti dalla combustione in torcia o dal rilascio in atmosfera. Al fine di facilitare la dichiarazione dei risparmi nelle emissioni a monte da parte dei fornitori di combustibili, occorrerebbe autorizzare l'uso di vari regimi di emissione per il calcolo e la certificazione delle riduzioni delle emissioni. Dovrebbero essere ammissibili solo i progetti di riduzione a monte che hanno inizio dopo la data di istituzione della norma di riferimento di cui all'articolo 7 *bis*, paragrafo 5, lettera b), vale a dire dopo il 1° gennaio 2011.
- (4) La media ponderata dei valori standard delle emissioni di gas a effetto serra costituisce un metodo semplice tramite il quale i fornitori possono determinare il contenuto di gas a effetto serra dei combustibili da essi forniti. Tali valori, che illustrano la tipologia UE di greggi lavorati, sono contenuti, tra l'altro, nella relazione "*Well to Wheel*" (versione 4), elaborata dal consorzio JEC, negli studi svolti per conto della Commissione europea al dott. A. Brandt sui bitumi naturali e sugli scisti bituminosi, nonché nei lavori svolti dal Consiglio internazionale per i Trasporti Puliti (ICCT, *International Council on Clean Transportation*) sulle emissioni a monte nell'ambito dello "strumento di stima delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione petrolifera" in rapporto al petrolio greggio consumato nell'UE.
- (5) Le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra associate alle emissioni dagli idrocarburi a monte saranno stimate e convalidate in conformità dei principi e delle norme contenuti nelle norme internazionali, in particolare ISO 14064, ISO 14065 e ISO 14066.
- (6) L'art. 7 *bis*, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 98/70/CE richiede la definizione di una metodologia volta a determinare l'intensità complessiva delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili di origine non biologica utilizzati nell'Unione europea nel 2010 («la norma di riferimento per i carburanti»). La norma di riferimento dovrebbe basarsi sui volumi di combustibile diesel, benzina, gasolio destinato alle macchine mobili non stradali, gas di petrolio liquefatto e gas naturale compresso, e utilizzare i dati comunicati ufficialmente nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel 2010. La norma di riferimento per i carburanti non dovrebbe essere il valore del combustibile fossile di riferimento usato per calcolare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, che dovrebbe rimanere quale previsto all'allegato IV della direttiva 98/70/CE.
- (7) Poiché la composizione del mix dei combustibili fossili in questione varia di poco da un anno all'altro, anche la variazione annua dell'intensità complessiva delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili sarà limitata. È dunque corretto che la norma di riferimento per i carburanti si basi sui dati del consumo medio dell'Unione per il 2010 comunicati dagli Stati membri nel quadro della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici.

- (8) La norma di riferimento per i carburanti del 2010 dovrebbe rappresentare l'intensità media delle emissioni di gas a effetto serra a monte e l'intensità media complessa delle emissioni di gas a effetto serra delle raffinerie per i combustibili fossili. Di conseguenza, il valore di riferimento dovrebbe essere calcolato utilizzando i valori standard dei rispettivi combustibili. Il valore delle emissioni della norma di riferimento per i carburanti dovrebbe restare immutato per il periodo fino al 2020, al fine di garantire la certezza normativa ai fornitori per i loro obblighi di riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra in rapporto ai combustibili forniti.
- (9) L'articolo 7 *bis*, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 98/70/CE prevede l'adozione di un metodo per calcolare il contributo dei veicoli stradali elettrici. A norma di tale articolo la metodologia dovrebbe essere compatibile con l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²³. Per garantire questa compatibilità, si deve usare lo stesso fattore di adeguamento per l'efficienza della trasmissione.
- (10) Come stabilito all'articolo 7 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, l'energia elettrica fornita per il trasporto su strada può essere comunicata dai fornitori nelle relazioni annuali che devono presentare agli Stati membri. Per limitare i costi amministrativi, ai fini della comunicazione da parte del fornitore, è opportuno che la metodologia si basi su una stima piuttosto che sull'effettiva misurazione del consumo di elettricità di un veicolo stradale o di un motociclo elettrico.
- (11) È auspicabile includere una strategia dettagliata per stimare la quantità e l'intensità dei gas a effetto serra dei biocarburanti nei casi in cui sono trattati insieme ai combustibili fossili nel corso di uno stesso processo. Occorre utilizzare un metodo specifico perché il volume del biocarburante risultante non è misurabile, ad esempio nel caso di idrotrattamento di oli vegetali con un combustibile fossile. L'articolo 7 *quinqüies*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE stabilisce che, ai fini dell'articolo 7 *bis* e dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della stessa direttiva, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dovrebbero essere calcolate con la stessa metodologia. Pertanto, la certificazione delle emissioni di gas a effetto serra con sistemi volontari riconosciuti è altrettanto valida ai fini dell'articolo 7 *bis* che ai fini dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
- (12) All'obbligo di comunicazione per il fornitore, previsto all'articolo 7 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE si dovrebbe aggiungere l'obbligo di utilizzare un formato armonizzato e la definizione dei dati da comunicare. È necessario armonizzare la definizione dei dati per la corretta esecuzione del calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra legato agli obblighi di comunicazione dei dati da parte dei singoli fornitori, in quanto tali dati costituiscono i principali elementi del metodo armonizzato a norma dell'articolo 7 *bis*, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 98/70/CE. I dati comprendono l'identificazione del fornitore, il volume e il tipo di combustibile o energia immessi sul mercato.
- (13) L'obbligo di comunicazione per il fornitore, di cui all'articolo 7 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE dovrebbe essere integrato da obblighi armonizzati in materia di comunicazione, da un modello per la comunicazione e da definizioni per le

²³ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag.16).

comunicazioni da parte dello Stato membro alla Commissione in merito alle prestazioni in materia di gas a effetto serra dei combustibili utilizzati nell'Unione. In particolare, questi obblighi di comunicazione consentiranno l'aggiornamento del valore del carburante fossile di riferimento di cui al punto 19, parte C, dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE, nonché al punto 19, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE, agevolando la comunicazione richiesta dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, e l'aggiornamento del metodo di calcolo al progresso scientifico e tecnico al fine di assicurare che esso risponda all'uso al quale è stato destinato. I dati comprendono i volumi e il tipo di combustibile o di energia immessi sul mercato, il luogo di acquisto e l'origine del combustibile o dell'energia immessi sul mercato.

- (14) È opportuno che gli Stati membri consentano ai fornitori di adempiere ai loro obblighi di comunicazione facendo affidamento su dati equivalenti raccolti ai sensi di altre normative dell'Unione o nazionali in modo da ridurre l'onere amministrativo, a condizione che la comunicazione avvenga in conformità agli obblighi di cui all'allegato IV e alle definizioni di cui agli allegati I e III.
- (15) L'articolo 7 *bis*, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 98/70/CE consente l'adozione delle eventuali norme necessarie al fine di facilitare la comunicazione da parte di gruppi di fornitori ai sensi dell'articolo 7 *bis*, paragrafo 4, della stessa direttiva. È auspicabile che tale comunicazione venga facilitata al fine di evitare perturbazioni ai movimenti fisici dei combustibili, dal momento che diversi fornitori immettono sul mercato diversi combustibili in proporzioni variabili e, pertanto, potrebbero dover mobilitare livelli diversi di risorse per raggiungere l'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra. Di conseguenza, è necessario armonizzare le definizioni relative all'identificazione del fornitore, al volume, al tipo, al luogo d'acquisto e all'origine del combustibile o dell'energia immessi sul mercato. Inoltre, per evitare un doppio conteggio nelle comunicazioni congiunte transfrontaliere, è opportuno armonizzare le comunicazioni da parte dello Stato membro alla Commissione in modo che le necessarie informazioni relative a ogni fornitore appartenente a un gruppo di due o più fornitori provenienti da uno o più Stati membri possano essere messe a disposizione delle autorità di tutti gli Stati membri interessati.
- (16) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri devono presentare una relazione annuale sui dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili per l'anno civile precedente, nel formato stabilito dalla decisione 2002/159/CE della Commissione, del 18 febbraio 2002²⁴. Per tener conto delle modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵ e dei conseguenti obblighi supplementari di comunicazione che competono agli Stati membri, è necessario, a fini di efficacia e armonizzazione, chiarire quali informazioni, tra quelle rientranti negli obblighi di comunicazione dei

²⁴ Decisione 2002/159/CE della Commissione, del 18 febbraio 2002, concernente il formato comune per la presentazione delle sintesi dei dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 30).

²⁵ Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).

dati sulla qualità dei combustibili di cui all'articolo 8 della direttiva 98/70/CE, devono essere comunicate e adottare altresì il formato per la trasmissione di tali dati da parte dei fornitori e degli Stati membri.

- (17) La Commissione ha presentato un progetto di misura al comitato istituito il 23 febbraio 2012 dalla direttiva 98/70/CE. Il comitato non è stato in grado di esprimere un parere con la necessaria maggioranza qualificata ed è quindi opportuno che la Commissione presenti una proposta al Consiglio a norma dell'articolo 5 *bis*, paragrafo 4, della decisione 2006/512/CE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai combustibili per veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, nonché all'elettricità utilizzata da veicoli stradali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano, oltre alle definizioni già presenti nella direttiva 98/70/CE, le seguenti definizioni:

- 1) «emissioni a monte»: le emissioni di gas a effetto serra che si verificano prima che le materie prime entrino in una raffineria o in un impianto di trasformazione dove viene prodotto il combustibile di cui all'allegato I;
- 2) “materia prima da bitumi naturali”: materia prima da raffinare di qualsiasi origine:
 - che abbia gravità API (American Petroleum Institute) di 10 gradi o inferiore quando situata in una formazione reservoir presso il luogo di estrazione definita conformemente al metodo di prova dell'American Society for Testing and Materials (ASTM)²⁶ D287;
 - che abbia viscosità media annua alla temperatura del reservoir maggiore di quella calcolata dall'equazione: Viscosità (centipoise) = $518,98e-0,038T$; dove T è la temperatura in gradi Celsius;

²⁶ American Society for Testing and Materials, <http://www.astm.org/index.shtml>

- che rientri nella definizione di sabbie bituminose con il codice della nomenclatura combinata NC 2714 come indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio²⁷; nonché
 - per la quale la mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico dove l'energia termica deriva principalmente da fonti diverse dalla fonte di materia prima stessa;
- 3) “materia prima scisti bituminosi”: qualsiasi fonte di materia prima per raffineria situata in una formazione rocciosa contenente kerogene solido e rientrante nella definizione di scisti bituminosi con il codice della nomenclatura combinata NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87²⁷. La mobilizzazione della fonte di materia prima è realizzata mediante estrazione mineraria o drenaggio a gravità con potenziamento termico.
 - 4) “petrolio greggio convenzionale”: qualsiasi fonte di materia prima per raffineria provvista di gravità API (*American Petroleum Institute gravity*) superiore a 10 gradi quando situata in una formazione reservoir presso il suo luogo di origine, misurata secondo il metodo di prova ASTM D287 e non rientrante nella definizione corrispondente al codice NC 2714 indicato nel regolamento (CEE) n. 2658/87²⁷.

Articolo 3

Metodo di calcolo e comunicazione, ad uso dei fornitori di combustibili, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia forniti diversi dai biocarburanti

1. Ai fini dell'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, gli Stati membri si assicurano che i fornitori di combustibili utilizzino la metodologia di cui all'allegato I al fine di determinare l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili da loro forniti.
2. Ai fini dell'articolo 7 *bis*, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri impongono ai fornitori di comunicare i dati utilizzando le definizioni e la metodologia di calcolo di cui all'allegato I della presente direttiva. I dati sono trasmessi con cadenza annuale utilizzando il modello di cui all'allegato IV della presente direttiva.
3. Gli Stati membri applicano la metodologia semplificata di cui all'allegato I della presente direttiva per i fornitori di combustibili che sono piccole e medie imprese.

²⁷ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 4

Calcolo della norma di riferimento per i carburanti e della riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra

Ai fini di verificare l'osservanza da parte dei fornitori di combustibili degli obblighi di cui all'articolo 7 *bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri prescrivono ai fornitori di confrontare le riduzioni ottenute delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'energia elettrica con la norma di riferimento per i carburanti stabilita nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 5

Comunicazione da parte degli Stati membri

1. Quando presentano relazioni alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE, gli Stati membri forniscono i dati di cui all'allegato III relativamente all'osservanza dell'articolo 7 *bis* di tale direttiva.
2. Gli Stati membri utilizzano gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia europea dell'ambiente, messi a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 401/2009²⁸, per la presentazione dei dati di cui all'allegato III della presente direttiva. I dati sono comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento dati elettronico al registro centralizzato dei dati (*Central Data Repository*) gestito dall'Agenzia europea per l'ambiente utilizzando il modello elaborato sulla base dell'allegato IV e ivi contenuto.
3. I dati saranno trasmessi annualmente utilizzando il formato stabilito nell'allegato IV. Gli Stati membri notificano alla Commissione la data di trasmissione e il nome della persona di contatto dell'autorità competente incaricata di verificare e comunicare i dati alla Commissione.

²⁸ Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

Articolo 6

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro [dodici mesi dall'adozione] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 7

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [dodici mesi dall'adozione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente